



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 26/11/2015

CORECOM PUGLIA

Annullamento della deliberazione di approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni. - Anno 2012, n.23 del 15.11.2013.Recepimento sentenza n. del Consiglio di Stato del 16 luglio 2015.

L'anno 2015 addì 16 del mese di ottobre, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 - Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, previa regolare convocazione, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

Felice Blasi

Presidente X

Antonella Daloso

Vice presidente X

Elena Pinto

Vice Presidente X

Stefano Cristante

Componente X

Adelmo Gaetani

Componente X

IL COMITATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n.448, avente ad oggetto “ Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art.45, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.285 del 4 dicembre 2004, avente ad oggetto “ Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.45 comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 17 gennaio 2013 recante “ Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2012 alle emittenti televisive locali”;

Vista la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e ss.mm.ii., approvata con delibera n. 23 del 15.11.2015 dal Comitato regionale per le Comunicazioni;

Premesso che alla precitata delibera Corecom, è stato opposto ricorso dalla società Canale 7 srl.

In data 18 ottobre u.s., è pervenuta al Corecom Puglia, la sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato, relativa al ricorso numero di registro generale 1592 del 2015, proposto dalla precitata emittente, che al punto 26 reca quanto segue:

“non appare verosimile, salvi gli esiti di ulteriore approfondita verifica da parte del Corecom, che tutti i dipendenti dichiarati full time si siano assentati nel 2011 per lunghi e reiterati periodi (anche 9/10 giorni al mese), in tutti i mesi dell'anno, senza alcuna giustificazione, senza incorrere in alcuno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 64 del C.C.N.L. e senza essere licenziati”;

“non appare nemmeno verosimile, salvi gli esiti di una ulteriore approfondita verifica da parte del Corecom, che tutti i dipendenti nel 2011 si siano assentati contemporaneamente, negli stessi e per diversi giorni, considerata la complessità dell'esercizio dell'attività televisiva, fatta di giornali, programmi e approfondimenti quotidiani”;

Atteso che la precitata sentenza del Consiglio di Stato ha disposto che “ i provvedimenti impugnati devono essere annullati, per difetto di istruttoria, competendo al Corecom, anche mediante l'ausilio della Direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi, di accertare nuovamente la veridicità dei dati esposti da TRBC srl, sulla base di un'adeguata, attenta e approfondita istruttoria nei termini sopra esposti” nonché di verificare, per l'anno 2011, “ con maggiore approfondimento, la tipologia dei rapporti contrattuali, il numero delle ore lavorate, le percentuali effettive del part time” in quanto “ non appare verosimile che tutti i dipendenti sottoelencati si siano assentati per lunghi e reiterati periodi (anche 9/10 giorni al mese) in tutti i mesi dell'anno, senza alcuna giustificazione, e senza incorrere in alcuno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 64 del C.C.N.L. e senza essere licenziati”.

All'unanimità

DELIBERA

- Di fare propria la sentenza 4528/2015 del Consiglio di Stato
- Di annullare la delibera n. 23 del 15.11.2013 con la quale questo Comitato approvava la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive modifiche ed integrazioni anno 2012;
- di riaprire il procedimento istruttorio relativo all'emittente TRCB, chiedendo alla direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi in ottemperanza alla sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato di verificare, per l'anno 2011, “ con maggiore approfondimento, la tipologia dei rapporti contrattuali, il numero delle ore lavorate, le percentuali effettive del part time”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva- per il seguito di propria competenza;
- di dare atto che viene fatta salva ogni modifica che per conoscenza e competenza, il Ministero SE

vorrà apportare in sede di verifica;

Il Presidente

Felice Blasi
